

Balerna, aprile 2025

Ordinanza municipale concernente la costituzione e il funzionamento della Commissione per la promozione del Polo di Sviluppo Economico (PSE) Pian Faloppia

Il Municipio di Balerna,

richiamati l'art. 66 del Regolamento comunale, la Scheda R7 del Piano direttore cantonale e il Piano regolatore particolareggiato del Pian Faloppia,

risolve

Art. 1 Scopo

1. La Commissione per la promozione del Polo di Sviluppo Economico del Pian Faloppia (in seguito Commissione) è l'organo di gestione della promozione del Polo di sviluppo economico del Pian Faloppia (in seguito anche PSE). Al suo interno devono essere discussi e condivisi gli interessi di tutti i portatori di interesse del PSE.
2. Il suo scopo è quello di promuovere lo sviluppo competitivo del PSE, per favorire l'insediamento e la permanenza di aziende del settore industriale-terziario innovativo ad alto valore aggiunto, così come la creazione di sinergie tra gli attori insediati, i portatori d'interesse e il tessuto economico-produttivo cantonale e federale.
3. A livello regionale, la Commissione si impegna a partecipare al coordinamento di iniziative economiche e di sviluppo territoriale che coinvolgono in via diretta o indiretta il PSE.
4. Per perseguire i suoi scopi, la Commissione è tenuta a garantire una linea strategica chiara, trasparente e coerente con la legislazione in materia di pianificazione e di sviluppo territoriale, di promozione dell'innovazione economica e di politica economica regionale, riservando particolare attenzione ai temi legati alla sostenibilità. In materia di PSE si fa particolare riferimento alla Scheda R7 del Piano direttore cantonale e al Piano regolatore comunale.

Art. 2 Funzioni

La Commissione ha il compito di:

- a) Farsi portavoce degli interessi generali e singoli dei portatori di interesse del PSE; a tal fine, esamina e preavvisa richieste, rivendicazioni, proposte o suggerimenti dei suddetti soggetti.

- b) Formulare strategie di sviluppo socioeconomico e urbano per l'area di competenza del PSE, in linea con gli obiettivi stabiliti dalle autorità e dalla legislazione in vigore. È data particolare importanza all'occupazione efficiente degli spazi, alla composizione del tessuto economico-produttivo cantonale e di comparto, alla mobilità, alla sicurezza, al traffico e allo sviluppo di un concetto urbanistico di qualità.
- c) Sostenere attività e iniziative volte ad accrescere l'attrattività del territorio e della Regione per gli investimenti, lo sviluppo imprenditoriale e la creazione di posti di lavoro qualificati.
- d) Coordinare la gestione delle risorse naturali e ambientali del comparto, promuovendo pratiche sostenibili e di tutela dell'ambiente.
- e) Monitorare i risultati ottenuti dalle misure adottate e valutare eventuali azioni correttive per raggiungere gli obiettivi con le priorità statuite.
- f) Controllare e aggiornare, secondo necessità, la procedura adottata per trattare le richieste di insediamento o di ampliamento in materia di destinazione d'uso e la sua applicazione concreta; alla Commissione è data facoltà di richiedere informazioni supplementari, di sollevare eventuali criticità, così come di inviare al Municipio una presa di posizione scritta a carattere non vincolante entro 30 giorni dalla presa di decisione formale dell'esecutivo comunale.
- g) Supportare il Municipio nell'implementazione dei criteri d'accesso, di permanenza e d'uscita dal comparto, con l'obiettivo di facilitare e accelerare l'insediamento di attività economiche con grande potenziale di sviluppo e che generano rilevanti ricadute economiche sul territorio. In particolare, per i criteri d'uscita, risulta opportuno valutare gli ambiti di possibile intervento e definire una chiara linea strategica.

Art. 3 Composizione

1. La Commissione è composta da 7 membri.
2. Oltre all'area manager del PSE, membro permanente all'interno della Commissione, altri 6 membri vengono designati dalle rispettive categorie di portatori d'interesse secondo la seguente suddivisione:

Comune di Balerna	2 membri
ERS-MB ¹	2 membri
Cantone	2 membri

¹ Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB).

Art. 4 Nomina dei rappresentanti di categoria

1. La designazione dei rappresentanti avviene tramite nomina diretta di categoria. Di regola,
 - a) rappresentano il Comune: il sindaco e il capodicastero competente in materia di sviluppo economico;
 - b) rappresentano ERS-MB: il direttore e il presidente dell'ERS-MB.
 - c) Rappresentano il Cantone: un delegato dell'Ufficio per lo sviluppo economico (USE) della Divisione dell'economia e un delegato della Sezione dello sviluppo territoriale (SST) della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità.
2. Per ogni rappresentante di categoria nominato quale membro della Commissione deve essere designato un sostituto che assuma il medesimo ruolo in sua assenza.

Art. 5 Durata della carica e possibilità di rielezione

1. La Commissione è eletta ogni 4 anni, entro i 4 mesi successivi alla data delle elezioni per il rinnovo dei poteri comunali.
2. La Commissione uscente organizza l'elezione tramite il supporto dell'ERS-MB o della Cancelleria comunale.
3. I membri della Commissione sono rieleggibili e restano in carica per l'intera legislatura, fino alla comunicazione ufficiale del rinnovo delle cariche; fanno eccezione eventuali casi di legittimo impedimento o su richiesta della maggioranza della Commissione.
4. Ogni gruppo di portatori d'interesse è responsabile della gestione delle nomine e della continuità di rappresentanza della propria categoria, al fine di garantire la piena operatività della Commissione.

Art. 6 Autonomia finanziaria

L'esercizio della funzione di Commissario è svolto a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese vive dietro presentazione di adeguate pezze giustificative.

Art. 7 Organizzazione interna

1. La Commissione organizza i propri lavori in piena autonomia.
2. Per adempiere in maniera efficiente ai suoi compiti la Commissione si impegna a:
 - a) stilare annualmente gli assi strategici di intervento e un piano operativo identificando obiettivi, priorità, misure e risorse previste;
 - b) monitorare i risultati attesi e valutare eventuali azioni correttive;
 - c) elaborare un rapporto annuale sull'attività svolta.



3. I membri sono tenuti a garantire il massimo riserbo sulle informazioni e sui temi trattati durante gli incontri e nell'ambito della loro funzione di commissari; tale obbligo è da intendersi anche al termine del mandato. È richiesto il rispetto delle normative sulla privacy e la gestione della documentazione commissionale secondo le norme di riservatezza e di protezione dei dati.
4. La Commissione può, a seconda delle necessità, avvalersi dell'apporto di consulenti esterni. La scelta del/i consulente/i è sottoposta alla decisione della maggioranza dei commissari presenti.

Art. 8 Coinvolgimento dei portatori d'interesse privati

1. Su temi di particolare rilevanza per determinati portatori d'interesse o per il territorio, la Commissione può dare avvio a processi partecipativi, avvalendosi eventualmente di un facilitatore esterno. È compito della Commissione definire in modo chiaro quali attori coinvolgere e gli obiettivi che si intendono perseguire.
2. È richiesto alla Commissione di coinvolgere le aziende e i proprietari sui temi che li coinvolgono direttamente al fine di permettere loro di determinarsi e di trovare soluzioni condivise. Lo sviluppo del PSE Pian Faloppia si fonda e plasma, sin dalle sue origini, sulla stretta collaborazione tra pubblico e privato ed è pertanto indispensabile facilitare e prevedere tavoli di lavoro comuni.

Art. 9 Relazione della Commissione con il Municipio

3. La Commissione può sottoporre proposte e richieste al Municipio, o richiedere un incontro.
4. Il Municipio può sottoporre tematiche e questioni alla Commissione, o richiedere un incontro.
5. Il Municipio è tenuto ad avvisare tempestivamente la Commissione circa decisioni o misure di competenza comunale, cantonale o federale che generano conseguenze dirette sull'area e sui portatori d'interesse del PSE Pian Faloppia e, laddove possibile, a richiedere preventivamente un preavviso.

Art. 10 Sedute

1. La Commissione si riunisce:
 - a) Di regola due volte all'anno in seduta ordinaria, su convocazione dell'area manager (preavviso di almeno 15 giorni);
 - b) in seduta straordinaria in caso di necessità urgenti, su decisione dell'area manager o su richiesta di almeno 3 membri (preavviso di almeno 48 ore).



2. Alla convocazione via e-mail vengono allegati l'ordine del giorno ed eventuali documenti di supporto alla discussione. Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere inoltrate all'area manager al più tardi 5 giorni prima della seduta ordinaria; non vi sono invece particolari vincoli per le sedute straordinarie.
3. Le riunioni della Commissione si svolgono di regola in presenza e sono documentate mediante verbali.
4. L'area manager conduce le sedute e si fa carico della redazione del verbale contenente il riassunto delle discussioni e delle decisioni prese. In sua assenza, tale ruolo viene assunto di regola dal direttore di ERS-MB.

Art. 11 Decisioni

1. La Commissione, qualora necessario, delibera validamente in presenza della maggioranza semplice dei suoi membri.
2. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il voto dell'area manager o, in sua assenza, del direttore di ERS-MB, ha valenza doppia.
3. È richiesta l'astensione da parte dei membri nei casi di conflitto d'interesse.
4. Le decisioni commissionali rilevanti che generano un impatto verso l'esterno vengono comunicate alle autorità competenti, ai portatori di interesse e alla comunità locale in tempi ragionevoli e attraverso i canali appropriati.

Art. 12 Modalità di comunicazione verso l'esterno

1. Le comunicazioni ai portatori di interesse, alla comunità locale o ai media sono di competenza dell'area manager o del rappresentante istituzionale per ruolo e competenze più indicato, a seconda del tema trattato, così come la partecipazione ad eventi di carattere pubblico che interessano gli ambiti di competenza del PSE.
2. Per garantire la massima trasparenza, viene redatto annualmente un rapporto dell'attività commissionale; ogni portatore d'interesse ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento un aggiornamento puntuale, così come di portare temi o iniziative all'attenzione della Commissione.

Art. 13 Revisione della presente ordinanza

1. La Commissione può chiedere in ogni tempo al Municipio la revisione della presente ordinanza.



2. Il Municipio ha facoltà di rivedere di propria iniziativa la presente ordinanza previa consultazione della Commissione.

Art. 14 Entrata in vigore


L'entrata in vigore è prevista dopo la crescita in giudicato e al più presto per il 01.06.2025

Ordinanza municipale adottata con Ris. Mun. 284/25.03.2025.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 30 aprile 2025 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di Pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di stato in Bellinzona contro le disposizioni in esse contenute.

Per il Municipio


Il Sindaco
Avv. Luca Pagani




Il Segretario
Angelo Russo